



**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**E**

**CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE**

**PER**

**IL DIRITTO ALLO STUDIO DI GIOVANI STUDENTI TITOLARI DI  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

***PROTOCOLLO DI INTESA  
PER***

***IL DIRITTO ALLO STUDIO DI GIOVANI STUDENTI TITOLARI DI PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE***

***Alla presenza del Viceministro Senatore Filippo Bubbico***

Il Ministero dell'Interno (di seguito denominato Amministrazione), con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, nella persona del Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale Prefetto Rosetta Scotto Lavina

***E***

la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con sede a Roma in Piazza Rondanini, 48, di seguito chiamata "CRUI", nella persona del Presidente Professor Gaetano Manfredi

Di seguito denominate le Parti.

***PREMESSO CHE***

- Il Ministero dell'Interno ha, tra le sue funzioni, anche quella di curare le politiche dell'immigrazione, ponendo in essere misure di accoglienza e integrazione e consolidando, attraverso una *governance* multilivello, iniziative dirette al riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri ed alla loro progressiva integrazione;

- Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, attraverso la Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, ha, tra gli altri, il compito di elaborare efficaci strumenti per la concreta realizzazione delle politiche dell'immigrazione sul territorio;

***PREMESSO ALTRESI' CHE***

- la CRUI ha il compito di rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani;
- la CRUI promuove e sostiene le politiche culturali e sociali orientate all'accoglienza, integrazione e promozione della persona umana, qualsivoglia sia la sua condizione o provenienza;
- le Università italiane hanno quale principale missione la formazione culturale, professionale ed umana delle nuove generazioni nello spirito universale ed inclusivo che caratterizza la loro Istituzione;

***CONSIDERATO CHE***

- Il tema dell'immigrazione è sempre più attuale nel nostro Paese che rappresenta, per la sua posizione geografica, il primo naturale approdo per tante persone che cercano di fuggire da situazioni di guerra, alla ricerca di condizioni di vita più dignitose;
- tra i migranti in fuga da Paesi in guerra o da persecuzioni etniche, religiose e sociali sono presenti numerosi studenti che interrompono forzatamente il loro percorso di studi universitari;
- appare, pertanto, di pregnante importanza costruire un "itinerario formativo" dei giovani studenti titolari di protezione internazionale, a ragione della loro particolare vulnerabilità, favorendone la prosecuzione del corso di studi al fine di un proficuo inserimento nel contesto sociale;

### *VISTI*

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero” ed il relativo Regolamento di attuazione;
- il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” ed, in particolare, l’art. 26, comma 2, che, per i titolari di protezione internazionale, sancisce il diritto di accedere al sistema di istruzione e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
- l’art. 2, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001 che consente alle Università, “ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti” di “determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie”.
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sull'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate (2015/2977(RSP)) e in particolare il punto 12 recante l’invito alla Commissione e agli Stati membri a creare "corridoi educativi" affinché siano accolti nelle università gli studenti provenienti da paesi in conflitto e, in particolare, da Siria, Iraq ed Eritrea;

***TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:***

**Art. 1  
Oggetto**

Le Parti concordano sulla opportunità di realizzare una iniziativa congiunta per il sostegno agli studi di studenti meritevoli, titolari di Protezione Internazionale.

**Art. 2  
Impegni delle Parti**

La CRUI si impegna a promuovere l'inserimento degli studenti di cui all'art. 1 presso le singole Università, per consentire la frequenza a un corso di laurea, laurea magistrale o dottorato di ricerca. Gli Atenei aderenti partecipano all'azione di sostegno mediante l'esonero totale delle tasse e contributi universitari, l'accesso alle biblioteche e ai servizi offerti agli studenti.

Il Ministero, si impegna a fornire agli Atenei borse di studio finalizzate a concorrere ai costi di vitto e alloggio per ciascuno studente di cui all'art. 1, regolarmente iscritto e utilmente collocato nella graduatoria approvata da ogni Ateneo ai fini della attuazione del presente Protocollo.

Le modalità operative per l'attuazione dell'accordo sono riportate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

**Art. 3  
Comitato tecnico**

Ai fini della realizzazione del presente Protocollo verrà istituito, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, un Comitato tecnico composto da due rappresentanti

dell'Amministrazione dell'Interno, di cui uno con funzioni di coordinamento e due rappresentanti indicati dalla CRUI.

#### **Art.4 Modifiche**

Tutte le modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti per le Parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle Parti.

#### **Art. 5 Efficacia e durata**

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia per l'anno accademico 2016/2017, e con espressa intenzione delle Parti è suscettibile di rinnovo, in relazione alle risorse disponibili.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.

Letto, approvato e sottoscritto in due originali,

Roma,

*PER LA CRUI*

Professor Gaetano MANFREDI

*PER IL MINISTERO DELL'INTERNO*

Prefetto Rosetta SCOTTO LAVINA

**IL VICEMINISTRO**

Senatore Filippo BUBBICO

## ***ALLEGATO 1***

### ***MODALITÀ OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN FAVORE DI GIOVANI STUDENTI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO***

#### ***A) AZIONI DELLE PARTI***

La CRUI attua una azione di promozione del presente Protocollo d'Intesa e il coordinamento degli Atenei.

Sono a carico degli Atenei ospitanti:

- l'esenzione delle tasse, dei contributi universitari
- l'utilizzo dei servizi didattici (biblioteche, centri)
- copertura del premio dell'assicurazione infortuni.

Il Ministero dell'Interno riconosce una quota forfettaria pari ad euro 4.800, comprensiva di ogni onere, concorrendo alla copertura delle spese di vitto e alloggio, erogate dai medesimi Atenei.

Tali quote forfettarie sono erogate agli Atenei che possono provvedere anche attraverso la stipula di accordi con gli Enti per il Diritto allo Studio.

Le borse di studio non hanno natura di erogazione in denaro per gli studenti beneficiari.

#### ***B) DURATA DELLA BORSA DI STUDIO***

Le borse di studio hanno la durata di un anno a partire dall'anno accademico 2016/2017.

L'eventuale diritto alla borsa di studio per l'anno successivo richiede il conseguimento di almeno 20 CFU nell'anno precedente.

Nel caso in cui lo studente non consegua almeno 20 CFU nell'anno accademico perde il diritto alla borsa per l'anno successivo.

### ***C) PROCEDURA***

1. il Ministero dell'Interno prevede di assegnare, nei limiti delle risorse disponibili, complessivamente un numero di 100 borse di studio per la durata indicata nel punto B);
2. la CRUI richiede ai singoli Atenei di stilare, nell'ambito del contingente previsto per studenti internazionali, una graduatoria per gli studenti di cui all'art. 1 del Protocollo di intesa;
3. la CRUI approva una graduatoria nazionale per la ripartizione delle predette borse di studio, in misura proporzionale al numero degli studenti di cui all'articolo 1 del Protocollo, tra tutti gli Atenei che aderiscono all'iniziativa. La CRUI comunica l'esito della graduatoria nazionale al Ministero dell'Interno e ai singoli Atenei.
4. Gli Atenei esonerano gli studenti utilmente collocati dal pagamento delle tasse e dai contributi universitari per l'accesso gratuito ai servizi didattici (biblioteche, laboratori, centri);
5. Il Ministero dell'Interno provvede all'erogazione delle borse di studio previa acquisizione dei relativi decreti di assegnazione.

### ***D) MONITORAGGIO E CONTROLLO***

La CRUI, ai fini di un compiuto monitoraggio e della valutazione degli esiti complessivi dell'iniziativa, cura l'acquisizione delle relazioni appositamente prodotte dagli Atenei e riferisce gli esiti al Ministero dell'Interno.